

ALLEGATO 11
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell'11 luglio 2008

MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE (B)

(Punto 3, lettera d)

Incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili

1) PREMESSE

Dal protocollo di Kyoto gli stati membri hanno preso coscienza che l'agricoltura può contribuire alla riduzione dei gas serra, al ricorso sempre maggiore alle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), in particolare al raggiungimento delle politiche energetiche comunitarie di cui al documento della Commissione Europea (COM(2006) 848), sviluppando le filiere bioenergetiche. La biomassa dedicata e residuale dei processi produttivi biologici rappresenta un'occasione per incrementare il valore aggiunto di alcune attività ovvero di alcuni comparti.

Contestualmente i mutamenti intervenuti nelle zone rurali favoriscono l'orientamento verso la diversificazione delle attività delle imprese agricole. La diversificazione può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali.

Un percorso particolarmente innovativo e funzionale in questo senso è rappresentato dalla produzione e vendita, da parte delle imprese agricole, di energia ottenuta da FER. Oltre a fornire una valida alternativa ai fini della diversificazione economica delle aree rurali, questa Misura prevede investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola, limitatamente a prodotti e servizi non compresi nell'Allegato I del Trattato.

La misura 311 sottomisura energia ha appunto lo scopo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla base di investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti aziendali per la produzione e la vendita di energia sotto forma di energia elettrica e termica.

2) OBIETTIVI

Gli obiettivi specifici dell'azione di incentivazione della produzione di energia da FER sono di seguito riassunti:

- la sottomisura ha lo scopo d'incentivare l'agricoltore nella diversificazione della propria attività verso la produzione di beni e servizi non tradizionalmente agricoli ma che con l'agricoltura condividono il contesto della ruralità e l'utilizzo delle attrezzature e risorse agricole;
- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse locali;

- favorire la creazione di opportunità di nuova occupazione, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo dei giovani e delle donne;
- promuovere attività complementari a quella agricola nel settore della bioenergia;
- incentivare la diffusione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili come il biogas.

3) AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

L'attuazione della misura 311 sottomisura energia (lettera d) della misura stessa) è legata alle aziende agricole presenti nei comuni rurali della Regione ovvero nell'intero territorio regionale con esclusione dell'area urbana della città di Aosta. La misura è attivata mediante invito scritto a presentare domanda a sportello.

4) INTERVENTI AMMISSIBILI

Nell'ambito degli interventi ammissibili sono previste le seguenti tipologie di investimento, riconducibili alla promozione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili:

- investimenti fissi (investimenti strutturali) per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- investimenti mobili (impianti e attrezzature) per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda.

5) SPESE AMMISSIBILI

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dal documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi” (elaborate dal MIPAAF d’intesa con le regioni, di seguito denominate Linee guida), le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando devono riguardare:

- l’acquisto di macchine e attrezzature nell’ambito degli investimenti di cui alla presente sottomisura, funzionalmente connessi all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
- l’acquisto e/o la realizzazione di piccoli manufatti funzionalmente connessi all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
- l’acquisto di impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile;
- l’acquisto e la realizzazione di manufatti e infrastrutture per il collegamento degli impianti di cui al 2° trattino alla rete di trasporto dell’energia elettrica;
- spese generali, di progettazione, relative a studi di fattibilità, ecc.

Le spese generali sono ammesse nelle modalità e nei limiti previsti dall'invito scritto, divulgato a mezzo stampa, a presentare i progetti. Per poter essere considerati ammissibili, i prezzi delle singole voci di spesa dell'investimento realizzato, non devono essere superiori ai prezzi di mercato. Si rimanda, quindi, alle disposizioni contenute nelle Linee guida l'indicazione delle procedure di evidenza pubblica che i privati devono seguire per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali. Nel caso di interventi edilizi il calcolo della spesa ammissibile è basato sui prezzi riportati nel prezzario regionale approvato, tuttavia se una o più voci di spesa non rientrassero tra le tipologie previste dall'elenco prezzi regionale, il soggetto richiedente è tenuto a presentare idonea analisi prezzi in base a preventivi di spesa.

6) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare al momento della presentazione della domanda di aiuto al PSR, che l'attività di produzione di energia è connessa con l'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile.

In particolare, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423, così come novellata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono considerati connessi all'attività agricola la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili ovvero produzioni vegetali di scarto dell'attività agricola aziendale.

Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente sottomisura, non devono superare la potenza di 1MW.

Per il limite fino a 1MW s'intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta o la pirogassificazione (della biomassa e/o del biogas);
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando s'intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Ai fini degli importi concedibili, gli aiuti previsti dal presente bando sono ammissibili alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal regime "de minimis" (Regolamento (CE) n. 1998/2006) e riguardano comunque la realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato.

Inoltre, dev'essere dimostrato che:

- l'impresa non è soggetta ad una procedura di recupero e/o blocco dei titoli aziendali;
- l'impresa rispetta delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
- l'impresa dimostra la regolarità dei versamenti INPS;
- l'impresa rispetta i limiti del regime "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006;
- l'impresa dimostra la congruità economico-finanziaria dell'operazione rispetto all'attività svolta;
- nel caso di impresa associata, per aderire alla sottomisura energia ciascuna delle singole aziende deve presentare un documento scheda aziendale che indichi il

- legame associativo e inserisca gli interventi da realizzare nel processo di sviluppo, evidenziando i vantaggi reali di ciascuna azienda;
- il richiedente non abbia beneficiato del sostegno al prepensionamento a favore degli imprenditori agricoli.

I giovani imprenditori, di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti, hanno 3 anni di tempo dalla data del primo insediamento per adeguarsi al rispetto delle norme di cui ai precedenti 2° e 3° trattino. Se non possiedono tutti i requisiti previsti, per accedere alla liquidazione del contributo, devono stipulare una fideiussione di valore pari all'importo del contributo totale concesso maggiorato del 10%.

Inoltre, relativamente agli investimenti immobiliari, risultano parimenti condizioni di accesso:

- la redditività aziendale uguale o superiore ai valori minimi di riferimento determinati dalle disposizioni regionali;
- la disponibilità dell'area sede dell'impianto nonché delle opere e infrastrutture connesse al medesimo (elettrdotto);
- il richiedente sia in possesso, se necessario, del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni, della dichiarazione di inizio lavori (DIA).

7) BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

- a) le imprese agricole, nella forma di impresa individuale o società agricola, nonché nella forma di società cooperativa agricola;
- b) i soci, persone giuridiche che esercitano un'attività agricola in azienda o persone fisiche, di una società agricola o di una cooperativa agricola;
- c) i familiari conviventi, ad esclusione dei lavoratori agricoli, del titolare di impresa agricola individuale o dei soci di cui al punto b, che collaborino all'attività di impresa agricola stessa.

I soggetti richiedenti, persone fisiche e giuridiche, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune. L'impresa associata conserva una propria identità giuridico-fiscale ed è obbligata a mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla misura 311 sottomisura energia. Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

8) LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

Agli aiuti previsti dalla sottomisura energia si applicano le condizioni di cui al regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sulla base dei seguenti livelli di aiuto:

contributo in conto capitale del 50% elevabile al 60% per i giovani agricoltori.

Per gli interventi rientranti nella misura 311 è fissato un massimale di contributo per triennio pari a € 200.000,00 riferito ad ogni titolare di progetto. In qualsiasi caso ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento, rispetto a quelli fissati nella deliberazione, della Giunta regionale che accorda i finanziamenti è a completo carico del richiedente.

9) MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura è attivata periodicamente mediante invito scritto, divulgato a mezzo stampa, a presentare domanda a sportello, le istanze presentate, a seguito di opportuna valutazione e selezione, sono finanziate in base alle disponibilità di bilancio in riferimento alla data di assunzione al protocollo.

I soggetti interessati devono consegnare a mano all'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, in località Grande Charrière n. 66 di Saint-Christophe, la domanda di contributo, previa acquisizione delle informazioni necessarie presso gli uffici del Servizio Politiche Comunitarie dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

10) VALUTAZIONE

La valutazione e la selezione dei progetti è svolta dal Servizio Politiche Comunitarie e dall'ufficio programmi multisettoriali che si avvalgono della collaborazione dei responsabili della Direzione Investimenti Aziendali e Sviluppo Zootecnico o di un suo sostituto e del Servizio Miglioramenti Fondiari e Infrastrutture o di un suo sostituto.

Possono, inoltre, far parte della Commissione altri funzionari regionali o esperti nei rispettivi settori, appositamente nominati.

11) CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ciascuna domanda è valutata attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito sulla base di una serie di criteri e priorità che considerano i seguenti elementi:

Criteria di selezione	Punteggio
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000*:	
più del 50% della superficie aziendale	6 punti
meno del 50% della superficie aziendale	5 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in aree ARPM	
più del 50% della superficie aziendale	5
meno del 50% della superficie	4
3) Giovani agricoltori**	1,5 punti
4) Giovani agricoltori** (almeno il 50% in associazione di imprese/soggetti)	1 punto
5) Azienda in possesso di certificazioni (ISO, EMAS, Agricoltura biologica - azienda singola)	1,5 punti
6) Richiedente associazione di imprese/soggetti	2 punti
7) Impatto del progetto presentato rispetto all'occupazione:	
a) fino a 2 mesi/uomo	0 punti
b) oltre 2 e fino a 4 mesi/uomo	1 punto
c) oltre 4 e fino a 6 mesi/uomo	2 punti
d) oltre 6 e fino a 10 mesi/uomo	3 punti
e) oltre 10 e fino a 15 mesi/uomo	5 punti
f) oltre 15 mesi/uomo	6 punti
8) Qualità del progetto presentato rispetto al grado di innovazione	Fino a 4 punti
9) Soggetti beneficiari donne (azienda singola)	1,5 punti
10) Soggetti beneficiari donne (almeno il 50% in associazione di imprese/soggetti)	1 punto

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

** Secondo la definizione di cui alla Misura 112 del PSR

12) TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari ed evitare le procedure di disimpegno automatico delle risorse statali e regionali previste dall'art. 29 del Regolamento CE 1290/05 (Regola N+2), i progetti ammessi a finanziamento devono essere portati a termine e rendicontati, improrogabilmente, entro i limiti di tempo stabiliti dagli uffici competenti, come citato nella deliberazione di approvazione del finanziamento, pena la revoca dei finanziamenti assegnati.

13) MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI.

Considerata l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti a fornire tempestivamente su supporto informatico, assegnato per l'occorrenza dall'Amministrazione regionale, nonché su supporto cartaceo all'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali oltre che all'Organismo

pagatore, entro le scadenze previste, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dei progetti. Per poter ottemperare a tali obblighi il beneficiario è tenuto a gestire separatamente i dati dell'operazione finanziata dedicandovi apposito conto corrente bancario dedicato.

14) PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE

L'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, nel corso del periodo di programmazione, cura la divulgazione delle opportunità offerte dal PSR, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti affinché siano rispettati i principi stabiliti dall'art. 76 del Regolamento CE 1698/05.

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti i potenziali beneficiari, il comunicato di apertura del periodo di accettazione delle domande sarà divulgato attraverso apposito comunicato stampa.

La modulistica unitamente al vademecum per la presentazione delle domande saranno resi disponibili sul sito della Regione.

15) CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO DELLA SPESA

Una spesa per essere ammissibile a contributo deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata;
- avere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte e obiettivi da raggiungere;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolarmente, in termini di economicità e di efficienza.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture debitamente quietanzate.

16) DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

La spesa ammissibile a finanziamento è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, in base alle disposizioni regionali abitualmente applicate, tenendo però in debito conto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e dei parametri di seguito indicati.

La spesa ammissibile a contributo sarà data dalla sommatoria delle seguenti voci:

- a) importo delle opere edili, impiantistiche e infrastrutturali risultanti dal computo metrico estimativo redatto in conformità all'elenco prezzi regionale o, in alternativa, ad apposite analisi prezzi;
- b) sistemazione delle aree esterne al fine dell'adeguamento agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio;
- c) acquisto di attrezzature strettamente necessarie al conseguimento degli obiettivi della sottomisura e funzionali allo svolgimento dei servizi offerti e delle attività intraprese;
- d) importo delle seguenti spese tecniche da ammettersi fino alla percentuale massima del 12% (esclusa IVA ed altre tasse e imposte di legge) sull'importo previsto dei lavori:
 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - direzione e collaudo dei lavori;
 - perizia geologica, ove prevista dalla normativa;
 - studio di impatto ambientale, ove richiesto dalla vigente normativa;
 - piano di sicurezza dei lavori, ove previsto dalla vigente normativa.

La spesa ammessa è comunicata ufficialmente all'interessato dopo la deliberazione di impegno del contributo da parte della Giunta regionale e potrà essere eventualmente ridotta in sede di accertamento finale dell'effettiva avvenuta esecuzione dei lavori. È compito del beneficiario del contributo verificare, presso l'Ufficio programmi multisettoriali dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, le eventuali divergenze esistenti tra i prezzi ammessi e quelli effettivamente approvati in sede di presentazione del progetto preliminare.

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa. In ogni caso non sarà preso in considerazione alcun pagamento effettuato dal beneficiario in data anteriore alla pubblicazione dell'annuncio di avvio di presentazione delle domande.

17) INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dal documento "Linee guida", non sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- a) acquistare terreni e fabbricati ad eccezione di piccoli manufatti di cui al punto precedente 5) (Spese ammissibili, 2° trattino);
- b) acquistare impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche, usate e/o non direttamente connesse agli interventi ammissibili;
- c) effettuare investimenti di sostituzione di opere e dotazioni preesistenti che:
 - non modificano in modo significativo i costi di gestione;
 - non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- e) realizzare opere di manutenzione ordinaria;
- f) realizzare interventi immateriali non collegati ad investimenti materiali;
- g) qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili elencati al punto precedente.